

# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO

## Preambolo

L'offerta di giochi con vincita in denaro nei Pubblici Esercizi è disciplinata dal D.lgs. n. 496/1948, il quale riserva allo Stato l'organizzazione del gioco pubblico, e dal TULPS (R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 - [link1](#)).

Gli esercenti che intendono offrire alla clientela giochi leciti (cioè ammessi in quanto regolamentati dalla Legge) con vincita in denaro devono adempiere a numerosi obblighi, tra i quali a titolo non esaustivo: un titolo autorizzatorio ex art. 86 o 88 TULPS ([link2](#)), l'iscrizione al RIES, l'esposizione della tabella dei giochi proibiti e la formazione del personale.

Il D.M. 21 gennaio 2025 ([link3](#)) ha introdotto linee guida per la sicurezza nei locali, la cui volontaria adesione può incidere sull'applicazione dell'art. 100 TULPS.

La riforma del comparto, attesa in attuazione dell'art. 15 della L. n. 111/2023([link4](#)), è stata avviata con il D.lgs. n. 41/2024 ([link5](#)) per i giochi a distanza. Tuttavia alla data di approvazione del presente Regolamento manca ancora il decreto per il riordino della rete fisica apparecchi da intrattenimento, delle scommesse, del gioco del bingo.... Per questo motivo le concessioni, scadute il 31/12/2024, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 96, L. n. 207/2024 - [link6](#)).

Leggi, regolamenti e altre norme regionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico in Lombardia sono consultabili sul sito Web della Regione: L.R. n.8 del 21/10/2013, L.R. n.11 del 6 maggio 2015, delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014 (Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito), più ulteriore e corposa normativa regionale vigente in materia che in alcuni suoi punti disciplina argomenti connessi alla ludopatia, normativa aggiuntiva alle due leggi regionali ed alla delibera sopracitate ([link7](#)).

Sitografia in allegato 2.

Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente Regolamento.

## Normativa di riferimento

Per quanto non esposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata a titolo indicativo non esaustivo. In caso di difformità tra quanto prescritto dal presente Regolamento e la normativa sovracomunale vigente, quest'ultima prevale sul Regolamento comunale:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

- h) l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- m) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- p) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- q) la legge Regione Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013;
- r) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- s) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione;
- t) la legge Regione Lombardia n. 5 del 25 gennaio 2018 ha abrogato la l.r. n. 11 del 2015. Tale abrogazione risponde ad una logica di mero riordino della normativa lombarda e non produce alcuna conseguenza giuridica sulle modifiche introdotte nelle leggi regionali n. 8 del 2013, n. 12 del 2005 e n. 6 del 2010. Infatti, l'art. 4 della stessa l.r. n. 5 del 2018 precisa che "sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, comprese le modifiche apportate ad altre leggi". Inoltre, restano confermate anche "le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi abrogate dalla presente legge, ove non superate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da leggi intervenute successivamente";
- u) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- v) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

### **Obiettivi del presente Regolamento**

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale di Mandello del Lario l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri:

- mappatura e controllo del gioco d'azzardo lecito sul territorio comunale;
- contrasto del rischio di ludopatia attraverso la promozione delle abilità fisiche mentali e strategiche favorendo la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- Trasparenza e qualità del mercato del gioco d'azzardo lecito proposto sul territorio comunale;
- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di libertà ed uguaglianza;
- prevenzione del "gioco problematico", definito dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve". L'aumento del tempo, delle spese e delle energie dedicate al gioco mette a rischio la salute psicofisica con conseguenze relazionali a livello familiare, economiche, lavorative e sociali dell'individuo. Questo può avere un'evoluzione verso un "gioco patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" con sintomi di astinenza e desiderio incontrollabile di giocare;
- adeguatezza degli esercizi esistenti rispetto alle disposizioni delle leggi vigenti, con particolare riferimento agli adeguamenti demandati alla scadenza dei contratti di installazione/concessione di giochi in quanto preesistenti all'entrata in vigore delle leggi regionali sopra citate;
- tutela della salute del cittadino, sia esso utente (giocatore o non giocatore) sia esso non utente dei locali ove il gioco è ammesso e regolamentato;
- protezione delle fasce sociali più deboli e in particolare dei minori;
- contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte di gioco d'azzardo in termini di numero e di durata nell'arco della giornata, delle occasioni e dei centri di intrattenimento offerenti il gioco d'azzardo, a salvaguardia del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo compulsivo e/o patologico;
- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che questa comporta nel contesto familiare, sia in termini di sovra-indebitamento sia di autoesclusione dalla vita di relazione e affettiva;
- introduzione di chiusure del gioco d'azzardo mediante opportune ordinanze sindacali per limitare il consumo di gioco nelle fasce orarie di maggiore esposizione per minori e giovani, interrompendo almeno temporaneamente il rischio della compulsione al gioco;
- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- controllo e vigilanza sul territorio comunale del rispetto della legalità del gioco d'azzardo.

#### **Art.1 Ambito di applicazione**

1. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mandello del Lario.
2. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 3;

- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita;
  - c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento
- a) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
  - b) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
  - c) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
  - d) gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
  - e) le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e simili), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
  - f) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
  - g) le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
  - h) le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
  - i) i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

## **Art. 2 Finalità**

**Attuare adeguati interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.**

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione si prefigge di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti

pregiudizievoli del benessere individuale e della comunità del proprio territorio e contrastandone la dipendenza patologica. Altri obiettivi perseguiti sono favorire il risparmio nell'ambito familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità cittadina.

2. Le prescrizioni di cui al presente Regolamento hanno lo scopo di prevenire e/o limitare, per quanto possibile:

- le conseguenze sociali, sia sotto il profilo della spesa pubblica per la cura e la presa in carico di tutte le forme di ludopatia sia sotto quello dell'effettiva desocializzazione che queste patologie comportano;
- l'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente deboli, con particolare riferimento ai minori. Si rimarca a questo proposito l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori ed il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato (v. art. 5).
- forme di dequalificazione territoriale, cercando altresì di evitare l'insorgenza di fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti a favore del gioco d'azzardo.

3. Costituisce altresì volontà dell'Amministrazione agire anche attraverso iniziative di informazione e di educazione, che realizzino la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero dei cittadini, al fine di promuovere relazioni positive, favorendo la continuità affettiva-familiare e l'aggregazione sociale nella comunità

### **Art. 3 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 ([link8](#)) e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino alla distanza determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Non possono inoltre essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito regolamentato dal presente Documento nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. Non possono inoltre essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi.
3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali, non essendovi strumenti adeguati di selezione della tipologia di acquirenti.
4. Le distanze di cui ai commi 1 e 2, si intenderanno automaticamente modificate qualora intervenga una normativa di rango superiore, regionale o nazionale, che le disciplini in maniera difforme da quella qui richiamata, sulla scorta di quanto disposto dalla Legge Regione Lombardia n. 8 del 21/10/2013 e successive modificazioni: in caso di difformità prevale la disposizione sovracomunale.

### **Art. 4 Orari di esercizio delle attività**

1. Per le attività preesistenti che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili come individuati dal presente Regolamento, il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di gioco. Gli orari saranno individuati in modo da non penalizzare determinate tipologie di gioco a favore di altre, e conseguentemente le attività commerciali dove viene esercitato il gioco lecito. Il Sindaco determinerà limiti all'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di

funzionamento degli apparecchi da gioco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ([link9](#)), in piena attuazione degli obiettivi e di quanto esposto nell'Art. 2;

2. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, le quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

#### **Art. 5 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione all'interno del locale dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione, ai sensi dell'articolo 110 del TULPS, della tabella dei giochi proibiti. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere dimensioni minime, lingue e contenuti come stabilito dalla legislazione vigente.
- l'esposizione di un ulteriore cartello di formato non inferiore a cm. 30x40, contenente le informazioni che consentano al giocatore di essere informato sui servizi di riferimento per la presa in carico di persone affette da ludopatia. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o sul sito dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 6 Divieto di esercizio di gioco lecito in immobili di proprietà comunale**

1. L'Amministrazione comunale si impegna a non procedere alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili rientranti nel patrimonio dell'Ente, e/o alla rinegoziazione di quelle attualmente in vigore, a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate sia attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
2. Il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato nelle procedure di aggiudicazione e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso, per fatto e colpa dell'esercente.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto, sussistendone i presupposti di legge.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali soggette al presente Regolamento.

## **Art. 7 Incentivi**

1. L'Amministrazione si riserva, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, di prevedere nel bilancio di esercizio i seguenti incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito:
  - la riduzione per due anni della tassa rifiuti/tasi/imu ai locali che dismettono le apparecchiature;
  - la concessione di contributi una tantum per chi dismette le attrezzature da gioco e per i nuovi esercizi che si impegnano a non installarle per non meno di cinque anni.
2. L'Amministrazione si impegna a promuovere in tutti i modi e le forme che verranno individuate, anche di concerto con le strutture che si occupano dei Servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ogni attività di intrattenimento che valorizzi le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema delle ludopatie ed il sostegno alla persona ed al suo nucleo familiare.

## **Art. 8 Sanzioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è demandato a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalle leggi in vigore e dalle delibere comunali vigenti.
3. Per quanto non disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente in materia, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come da art. 7 bis del TUEL n.267/2000 e successive modifiche - [link10](#)).
4. In caso di tre violazioni entro il periodo di tre anni potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, oppure della decadenza in caso di violazione grave e/o di tre violazioni nell'arco di un anno.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, al titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni, oppure revocata dopo il terzo illecito senza limiti di tempo.
6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. In caso di eventuale contrasto di quanto previsto nel presente atto con quanto stabilito da disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, queste ultime prevalgono anche se emanate in tempi successivi.

## **Art. 9 Durata ed efficacia delle autorizzazioni**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
  - b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
  - c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

#### **Art. 10 Luoghi sensibili e distanze minime**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, delle già citate legge regionale n. 8/2013 e delibera n. 1274/2014, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, **misurata in base al percorso veicolare o pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.**
2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque segnalati adeguatamente al pubblico da insegne o altra pubblicità;
  - b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
  - c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.
3. Ai sensi della legge regionale n. 8/2013 e della delibera n. 1274/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, dai quali centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro devono distanziarsi di almeno 500 metri:
  - Istituti scolastici per bambini da 0 a 6 anni (pubblici, paritari o privati) al fine di meglio precisare che essi si intendono assimilati agli istituti scolastici di qualsiasi grado indicati dalla Regione come luoghi sensibili;
  - Biblioteche e siti inclusi nel Percorso Museale Provinciale e/o Regionale;
  - I musei, nonché i siti che verranno in futuro inclusi nel Percorso Museale Provinciale e/o Regionale.
  - Giardini e parchi pubblici fruibili da almeno 12 mesi, in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, in particolare dei giovani in età media compresa tra i 14 e i 29 anni e anziani;
  - Ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio.
  - Supermercati, stazioni e fermate ferroviarie, terminal e fermate di autobus di linee urbane ed extraurbane, per il costante afflusso di persone di ogni età.
  - Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata: l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro.
  - Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nei centri storici non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.
  - Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuove installazioni, anche per il trasferimento di sede di tali strutture.
4. Per eventuali installazioni di gioco lecito preesistenti nel raggio dei 500 metri dai luoghi sensibili previsti dal presente Regolamento, alla prima scadenza del contratto di concessione non sarà ammesso il rinnovo, sussistendone i presupposti di legge.

#### **Art. 11 Requisiti strutturali dei locali dedicati al gioco lecito**

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
  - a) Il rispetto delle normative strutturali comunali e sovracomunali per i locali ad accesso pubblico
  - b) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio – [link11](#));
  - c) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via;
  - d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

- e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare nota che il percorso di accesso a tutti i servizi deve avvenire senza possibilità di vedere le postazioni di gioco lecito, **indipendentemente dalla tipologia di vincita collegata alle stesse**, sia denaro, gettoni o premi di qualsiasi natura;
2. Ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS, ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità, cioè di effettiva e costante sorveglianza dei limiti di età per accesso e permanenza nei locali.

#### **Art. 12 Dotazione di parcheggi a servizio dei locali dedicati**

1. In caso di nuove aperture o trasferimento di sede, In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse **che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente**, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile così come computata all'articolo 11.c) del presente regolamento, qualora tale superficie risultasse superiore a mq 250.
2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.
5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

#### **Art. 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione.
2. Si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili col presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Allegati: all.1 e all.2